



IL TRIBUNALE DI ENNA

SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Nella causa iscritta al n.v.g. 87/2026

PROMOSSA DA

Parte_1 nato a Enna il 02.11.1969, codice fiscale *C.F._1* ,
Parte_2 , nato a Caltanissetta il 19.3.1957, codice fiscale
C.F._2 , *Parte_3* , nata a Enna il 03.8.1968, codice fiscale
C.F._3 , tutti elettivamente domiciliati in Enna, Via G. Marchese n. 2 presso lo
studio dell'Avv. MASTROIANNI MARILINA GIOVANNA (codice fiscale *C.F._4*
[...]), che li rappresenta e difende giusta procura in atti,

RICORRENTI

CONTRO

Controparte_1 , con sede in
Enna Via Chiesiola n. 20, partita IVA n. *P.IVA_1* e codice fiscale n. *P.IVA_2* , in persona
del suo legale rappresentante p.t. e Presidente, *CP_2* nato a Enna il 28.02.1976, codice
fiscale *C.F._5* ,

E CONTRO

Controparte_3 con sede in Caltanissetta (CL), Via Libero Grassi n. 34, partita IVA n.
P.IVA_3 , in persona del suo legale rappresentante p.t., *Controparte_4* nato a
Caltanissetta il 13.9.1977 (codice fiscale *C.F._6*)

Il Giudice delegato dott. Claudio Escher, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2026, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., *Parte_1*

Parte_2 e *Parte_3* hanno convenuto in giudizio l' *Controparte_1*

e la *Controparte_3*

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la congruità degli onorari liquidati con provvedimento del 29 ottobre 2025, per l'attività arbitrale svolta a favore dei resistenti, nella misura complessiva di euro 16.000,00;

rilevato che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l' *Controparte_1* e la *Controparte_3* sono rimaste contumaci;

rilevato che, anteriormente all'instaurazione del presente procedimento, l' *Controparte_1* aveva già accettato la liquidazione dei compensi arbitrali mediante dichiarazione del 4 novembre 2025;

rilevato che il ricorso è stato, pertanto, reso necessario dalla mancata accettazione della liquidazione da parte della *Controparte_3*

rilevato che, nel corso del presente giudizio, i ricorrenti hanno prodotto una transazione stipulata in data 28 aprile 2026 tra l' *Controparte_1* e la *Controparte_3* dalla quale emerge che quest'ultima si è espressamente impegnata al pagamento integrale delle spese del collegio arbitrale nella misura liquidata dagli arbitri;

ritenuto che l'art. 814 c.p.c. configura, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, un meccanismo di natura negoziale di determinazione del compenso degli arbitri, nel

quale l'autoliquidazione effettuata dagli stessi assume il valore di proposta contrattuale, destinata a divenire vincolante soltanto a seguito dell'accettazione delle parti;

ritenuto che la Corte di Cassazione ha affermato che l'accettazione della liquidazione può intervenire anche successivamente all'instaurazione del procedimento previsto dall'art. 814 c.p.c. e sino alla pubblicazione dell'ordinanza conclusiva, con la conseguenza che, ove essa sopravvenga nelle more del giudizio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere (Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2004, n. 24260);

ritenuto che, nel caso di specie, sebbene la transazione prodotta in giudizio non sia opponibile ai ricorrenti e non sia, pertanto, idonea ad incidere sul vincolo di solidarietà, dalla stessa emerge inequivocabilmente che **Controparte_3** si è obbligata al pagamento integrale delle spese del collegio arbitrale nell'importo liquidato dal medesimo;

ritenuto che tale comportamento integra accettazione per *facta concludentia* della liquidazione effettuata dagli arbitri, poiché l'assunzione dell'obbligo di corrispondere integralmente le somme liquidate presuppone necessariamente l'accettazione del relativo ammontare;

ritenuto, pertanto, che, nel corso del presente giudizio, è sopravvenuta l'accettazione della liquidazione da parte dell'unica società che in precedenza non vi aveva aderito, con conseguente venir meno dell'interesse dei ricorrenti ad ottenere la determinazione del compenso;

ritenuto che, per l'effetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

ritenuto che le spese processuali devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale;

ritenuto che, sotto tale profilo, deve ritenersi virtualmente soccombente la **Controparte_3** la quale, nonostante la richiesta di pagamento rivolta dagli arbitri a seguito della liquidazione del 29 ottobre 2025, non ha provveduto né ad accettare né a corrispondere le somme richieste,

costringendo i ricorrenti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela prevista dall'art. 814 c.p.c.;

ritenuto che le spese del procedimento devono, pertanto, essere poste integralmente a carico della *Controparte_3* e che le stesse vanno liquidate come da dispositivo nella misura indicata dai ricorrenti;

ritenuto, infine, che nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali nei confronti dell' [...] *Controparte_5*, poiché dalla stessa prospettazione contenuta nel ricorso emerge che la predetta società aveva accettato anteriormente all'instaurazione del presente procedimento la liquidazione del compenso effettuata dagli arbitri.

P.Q.M.

DICHIARA cessata la materia del contendere;

CONDANNA la *Controparte_3* al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella misura complessiva di euro 1.418,00 per compensi; euro 125,00 per esborsi, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

NULLA sulle spese con riferimento all' *Controparte_5* .

Così deciso ad Enna il 27.07.2026.

Il Giudice

Dott. Claudio Escher

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.